

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE -**

Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero omissis del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Altri contratti tipici – Opposizione a decreto ingiuntivo.

PROMOSSA
DA
INGIUNTA;
BANCA;
BANCA;

OPPONENTE
CONTRO
E NEI CONFRONTI DI
OPPOSTO
INTERVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.7.2022, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- l'opponente: "Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- a) dichiarare nullo e caducato, per tutte le ragioni ut supra evidenziate, e segnatamente, violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c., nonché violazione dell'art. 2 della L.287/1990 e per la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c ed altresì per la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 del T.U.B. il decreto ingiuntivo n. omissis/2018 emesso dal Tribunale di Biella nell'ambito del procedimento rg. omissis/2018 e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- b) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per la violazione degli artt.1284, 1346, 1418 secondo comma c.c., la determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla aziende di credito sulla piazza e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo c.c.. degli interessi al saggio legale per tempo vigente;
- c) accertare e dichiarare la violazione da parte della **BANCA** - delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei contratti di conto corrente oggetto della presente opposizione e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese applicate dalla banca;
- d) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418, secondo comma c.c., la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese, ed oneri applicati nel corso di tutto il rapporto e per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
- e) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.1325, 1175,1375 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c per commissioni di massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
- f) determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
- g) accertare e dichiarare previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della **BANCA** per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7.3.1996 n. 108 perché eccedente il c.d. tasso di soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- h) accertare e dichiarare l'inefficacia delle fidejussioni rilasciate e a favore della presunta debitrice principale; i) accertare e dichiarare, per effetto della rideterminazione del saldo portato dagli impugnati

rapporti di conto corrente, che nulla è dovuto in ordine al rapporto di conto corrente n.xxxxxxxx e al rapporto di finanziamento, con la conseguenza della ripetibilità ovvero del parziale rimborso di quando illegittimamente corrisposto;

l) condannare la **BANCA** - a corrispondere alla convenuta il risarcimento per danni patiti in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;

m) condannare la **BANCA**, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione a favore dei correntisti di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali creditori e rivalutazione monetaria;

n) condannare la **BANCA**, alle spese del giudizio oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c”.

2. In via istruttoria insiste nelle richieste già ribadite nelle precedenti difese e dunque chiede che l'III° Ill.mo Tribunale adito voglia: “-ordinare l’acquisizione, in originale, di tutti di estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto dal di della loro apertura; i contratti di conto corrente e di apertura di credito e di finanziamento debitamente sottoscritti e relative condizioni generali; tutti gli estratti di conto scalare relativi ai conti correnti intrattenuti dall’opponente presso la **BANCA**; schede bancarie, ricevute di versamento nonché un rendiconto (che indichi tra l’altro l’ammontare dell’affidamento concesso, le competenze e i guadagni percetti dalla banca con riferimento all’intero periodo del rapporto); - disporre una perizia contabile avente ad oggetto i seguenti quesiti, con riferimento ai conti correnti intrattenuti dall’opponente con la **BANCA**: calcolare la durata solare del finanziamento e delle aperture di credito; calcolare la scopertura media in linea capitale; calcolare l’ammontare complessivo delle spese e delle competenze addebitate per tutta la durata dei rapporti di conto corrente; calcolare il tasso di interesse effettivo medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso “soglia”, secondo i criteri dettati esclusivamente dalla L.108/1996 ed ex art. 644 c.p.; determinare, previa rettifica del saldo contabile, per entrambi i conti in questione, l’effettivo dare, aggiungendo alle somme corrisposte gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale. - ordinare l’acquisizione, in originale, di tutti di estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto dal di della loro apertura; i contratti di conto corrente e di apertura di credito e di finanziamento debitamente sottoscritti e relative condizioni generali; tutti gli estratti di conto scalare relativi ai conti correnti intrattenuti dall’opponente presso la **BANCA**; schede bancarie, ricevute di versamento nonché un rendiconto (che indichi tra l’altro l’ammontare dell’affidamento concesso, le competenze e i guadagni percetti dalla banca con riferimento all’intero periodo del rapporto); - disporre una CTU contabile avente ad oggetto i seguenti quesiti, con riferimento ai conti correnti intrattenuti dall’opponente con la **BANCA**: calcolare la durata solare del finanziamento e delle aperture di credito; calcolare la scopertura media in linea capitale; calcolare l’ammontare complessivo delle spese e delle competenze addebitate per tutta la durata dei rapporti di conto corrente; calcolare il tasso di interesse effettivo medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso “soglia”, secondo i criteri dettati esclusivamente dalla L.108/1996 ed ex art. 644 c.p.; determinare, previa rettifica del saldo contabile, per entrambi i conti in questione, l’effettivo dare, aggiungendo alle somme corrisposte gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale”;

- l’intervenuto: “In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., non essendo l’opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, comunque, risultando la stessa meramente dilatoria, come sopra esposto. Dichiararsi la decadenza di controparte dal diritto di impugnare gli estratti conto in conseguenza della mancata contestazione degli stessi per tutta la durata del rapporto, nei termini previsti. Concedere termine a parte opponente per promuovere il relativo procedimento di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda di controparte; in difetto dell’avvio, dichiararsi l’improcedibilità della domanda avversaria, per mancato esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Nel merito: respingere le domande tutte proposte ex adverso per i motivi sopra esposti e, per l’effetto, rigettare integralmente l’opposizione dispiegata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimato. In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, si chiede che controparte sia condannata al pagamento a favore della banca opposta della minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con eventuale compensazione di eventuali rapporti debito-credito tra le parti. In ogni caso: rigettare la conclusione avversaria assunta sub g), riferendosi a presunti rapporti con **BANCA** e non la convenuta Banca. Con integrale vittoria delle competenze e spese del presente giudizio e della fase monitoria. Attesa la

manifesta infondatezza dell'opposizione proposta, condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., al pagamento in favore della Banca opposta di una somma equitativamente determinata”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra **INGIUNTA** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/2018 emesso dal Tribunale di Biella in data 25.9.2018 con il quale era stata ingiunta di pagare in favore di **BANCA** la somma di € 73.118,26, oltre interessi e spese come liquidate in decreto, in forza della fideiussione dalla medesima sottoscritta in data 6.11.2008 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio), a garanzia dell'esposizione debitoria maturata dalla società debitrice principale (omissis).

In particolare, la detta esposizione debitoria era costituita tanto dallo scoperto del conto corrente n. omissis (cfr. doc. 1 e 2 fasc. monitorio) quanto dalle rate impagate del contratto di mutuo chirografario del 30.1.2008 (cfr. doc. 3 e 4 fasc. monitorio).

A fondamento della propria opposizione, l'opponente ha posto le seguenti doglianze:

- 1) nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di cui agli artt. 125 e 638 c.p.c.;
- 2) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta, risultando mancanti: - quanto al rapporto di conto corrente, le eventuali modifiche alle condizioni generali apportate nel corso dello svolgimento del rapporto e gli estratti conto scalari; - quanto al contratto di mutuo chirografario, oltre a quanto già rilevato con riferimento al c/c, “una informativa dettagliata sui tassi [...] di interesse debitori e interessi moratori applicati” (cfr. pag. 7 citazione);
- 3) nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e, in particolare, della clausola di cui alla lettera f) di deroga al regime decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.;
- 4) intervenuta decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorrenza del termine semestrale previsto da tale ultima norma;
- 5) con riferimento al contratto di conto corrente: - nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al cd. uso piazza; - illegittimo esercizio dello *ius variandi*; - illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; - illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, non dovuta o per difetto di pattuizione o per difetto di causa; illegittimo addebito di spese di tenuta conto in assenza di pattuizione contrattuale; - violazione della L. 108/1996;
- 6) inefficacia della fideiussione, con conseguente liberazione del garante, per violazione dell'art. 1956 c.c..

Tempestivamente costituitasi in giudizio, **BANCA** ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Nelle more del giudizio, con comparsa d'intervento depositata in data 31.1.2022, si è costituita in giudizio la **BANCA**, che ha dato di aver “incorporato, con contratto di fusione a rogito Notaio Dott. omissis in data 28.10.2021 (repertorio xxxx / fascicolo xxxx), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella il 28.10.2021 al n. xxxx serie xx, la **BANCA**” e, conseguentemente, di essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'incorporata e tra i quali è ricompreso altresì il credito vantato nei confronti dell'odierna opponente.

Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni meglio esposte di seguito.

In apertura di motivazione, occorre, innanzitutto, premettere che come statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa ex lege dall'art. 2504 bis c.c.”, che per l'appunto “prosegue” nei confronti della società incorporante (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 21970 del 30/07/2021). Pertanto, posto che – come visto – la **BANCA** è stata fusa per incorporazione nella **Cassa di Risparmio di OMISSIS** (con atto a rogito del

Notaio Dott. omissis in data 28.10.2021 [Rep. xxxx/xxxx] – cfr. all. comparsa d'intervento), il presente giudizio prosegue nei confronti della società incorporante.

Ciò posto, in termini generali occorre innanzitutto premettere che – come noto – il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.

L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.

Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).

Nella fattispecie per cui è causa, **BANCA** (ora **BANCA**) ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso la produzione documentale versata in atti (cfr. doc. 1- 5 e 10 comparsa; allegati mem. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. opposto) nel presente giudizio, con ciò completando ed integrando quella già prodotta nel giudizio monitorio.

Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali; per altro verso, la copia degli estratti conto analitici del conto corrente e l'estratto del conto mutuo creato dopo la disdetta forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare dei rispettivi saldi debitori.

Deve, conseguentemente, essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito ingiunto.

Quanto all'ulteriore motivo di nullità (ovverosia per “difetto dei requisiti di cui agli art. 125 e 638 c.p.c.”), lo scrivente Giudice, nel confermarne il rigetto, richiama espressamente le motivazioni già rese con proprio provvedimento del 6.10.2020.

Fermo quanto sopra, anche le ulteriori doglianze mosse dall'opponente ai contratti per cui è causa non sono meritevoli di accoglimento; più precisamente:

1) quanto alla fideiussione del 30.1.2008

Innanzitutto, la difesa dell'opponente, richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte con la nota pronuncia n. 29810 del 2017 ed evidenziando la presenza nella fideiussione prestata dalla stessa opponente in data 6.11.2008 de: “la clausola di reviviscenza (lettera “b” del modello sottoscritto), la clausola di sopravvivenza (lettera “h” del modello sottoscritto) nonché la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (lettera “f” del modello sottoscritto)”, ha eccepito la nullità di tali clausole. Inoltre, ed in conseguenza di ciò, stante l'operatività della disciplina codicistica contenuta all'art. 1957 c.c., la medesima parte ha altresì eccepito l'intervenuta decadenza della banca odierna opposta dal diritto di agire nei confronti della fideiubente, essendo inutilmente decorso il previsto termine semestrale.

L'eccezione di nullità non è meritevole di accoglimento in quanto infondata.

Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in

ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.

Ciononostante, tale principio di diritto non può correttamente ritenersi applicabile a qualsivoglia fideiussione in qualunque tempo prestata.

Più precisamente, ed in piena adesione ad un recente orientamento del Tribunale delle Imprese di Milano, inaugurato con la sentenza del 19.1.2022, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005.

Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quelle per cui è causa (datata 6.11.2008), rispetto alle quali, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.

Poiché simili allegazione e prova sono del tutto mancate nella fattispecie per cui è causa, l'eccezione di nullità parziale non può che essere rigettata perché infondata; deve, conseguentemente, ritenersi assorbita la conseguenziale eccezione di intervenuta decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti dell'opponente conformemente a quanto previsto dall'art. 1957 c.c..

Quanto ancora alla fideiussione per cui è causa, l'opponente si duole del comportamento tenuto nei suoi confronti dalla banca opposta asseritamente contrario a correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto per “non avere mai formalmente notiziato la sig.ra **INGIUNTA** in ordine alle precarie condizioni economiche della società garantita [...]”; da un simile comportamento, ad avviso dell'opponente conseguirebbe “non solo l'inefficacia, bensì la liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art. 1956 c.c.” (cfr. pag. 11 citazione).

Tale motivo di opposizione, dunque, pare richiamare il principio per cui se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c. c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità

ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (Cass., sent. n. 21730 del 22/10/2010).

L'applicazione del principio, peraltro, deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Cass. sent. n. 394 del 11/01/2006; Cass. sent. n. 2524 del 07/02/2006; Cass. sent. n. 10870 del 23/05/2005).

Ciò posto, il tenore dell'eccezione proposta è tale da rendere evidente l'assoluta genericità della stessa in ordine ai profili appena evidenziati, difettando qualsivoglia forma di allegazione prima ancora che di prova degli stessi.

Pertanto, anche senza voler scomodare gli ulteriori principi pur espressi dalla giurisprudenza di legittimità – e che contemperano tale onus probandi ai principi generali di correttezza e buona fede, che devono inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti anche nella fase di esecuzione del rapporto (art. 1375 c. c.) – lo scrivente Giudice ritiene la lacuna probatoria di tale gravità da consentire l'immediato rigetto del motivo d'opposizione di cui si tratta.

Alla luce di tutto quanto sopra deve, pertanto, concludersi per la piena validità ed efficacia della fideiussione prestata dall'odierna opponente in data 6.11.2008 ed in forza della quale la banca odierna opposta ha agito in via monitoria.

2) quanto al contratto di conto corrente di corrispondenza n. (omissis)

Tutti gli allegati profili di invalidità delle diverse previsioni contrattuali afferenti detto rapporto non sono meritevoli di accoglimento; più precisamente:

i. nullità della clausola contrattuale di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al cd. uso piazza

Ad avviso dell'opponente "I rapporti di conto corrente di cui è causa, secondo quanto desumibile dalle allegate condizioni generali di contratto facevano riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" (cfr. pag. 8 citazione).

L'eccezione si appalesa *ictu oculi* infondata, giacché proprio dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti e, quindi, precisamente dal documento di sintesi relativo tanto al conto corrente di corrispondenza del 7.2.2006 quanto all'apertura di credito in conto corrente del 5-7.11.2008 (cfr. doc. 2 comparsa) risulta l'espressa previsione per iscritto dei tassi d'interesse (creditore e debitori) applicati;

ii. illegittimo esercizio dello ius variandi nella determinazione delle Condizioni economiche del rapporto

Rappresenta l'opponente che "[...] la banca ha proceduto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali del rapporto ricorrendo impropriamente allo strumento dello *ius variandi* introdotto dal D.Lgs. 385/93. La banca non ha infatti esercitato correttamente tale il diritto di cui all'art. 118 T.U.B., non essendo sufficiente il mero invio degli estratti conto" (cfr. pag. 9 citazione).

Una simile contestazione, oltre ad essere formulata in termini meramente teorici ed ipotetici, risulta assolutamente generica e tale da non consentire l'esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa della banca stessa in ordine all'invio delle singole modifiche unilaterali apportate medio tempore. In altri termini, e con maggior impegno motivazionale, a fronte di una siffatta avversa allegazione, avente ad oggetto un preteso inadempimento, risulterebbe gravosamente onerata di una *probatio diabólica* consistente nella dimostrazione, di improbabile riuscita e non possibile neppure a mezzo prova testimoniale, dell'invio di tutte le variazioni sfavorevoli dall'inizio del rapporto, ancora di più considerato che, di regola, gli istituti di credito non sono tenuti a predisporre e conservare ricevute postali attestanti la consegna delle comunicazioni inviate ai clienti, atteso che l'art. 118 TUB si limita a

prescrivere che le stesse debbano essere effettuate per iscritto o mediante supporto durevole destinato al cliente;

iii. illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto

L'opponente si duole de "l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari" e, conseguentemente, eccepisce la nullità della relativa pattuizione "improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. e 1418 secondo comma c.c." (cfr. pag. 9 citazione).

Ad avviso di scrive la suddetta doglianza risulta del tutto generica e completamente sfornita di prova, avendo la parte a ciò onerata del tutto omesso indicare con precisione quali sarebbero gli importi illegittimamente addebitati per capitalizzazione, con indicazione dei relativi trimestri, e le somme indebitamente percepite a tale titolo dalla banca.

Pur ritenendo assorbente tale motivazione, si rileva altresì come detta doglianza sia anche del tutto infondata nel merito.

Il contratto di conto corrente è stato aperto in data 7.2.2006 e l'apertura di credito è stata concessa in data 5-7.11.2008; tutti i contratti per cui è causa, quindi, sono stati sottoscritti nella vigenza dell'art. 120 T.U.B. nel testo novellato dall'art. 25, co. 2, del D. Lgs. n. 342 del 1999 e della susseguente Delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9 febbraio 2000; pertanto, è all'art. 2 di tale delibera che occorre fare riferimento per verificare la legittimità della previsione contrattuale in concreto adottata dalla banca convenuta. Come è noto, infatti, tale norma prevede che: "nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Con riferimento al conto corrente per cui è causa, nell'ambito delle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi", è contenuto l'art. 7 che espressamente prevede quanto segue: "i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con l'identica periodicità pattuita [...]. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità".

Il contratto de quo, quindi, prevedendo una clausola che stabilisce la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, risulta conforme a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000. Inoltre, in calce al contratto in questione, la società correntista ha espressamente dichiarato di aver fermato la propria attenzione su una serie di clausole vessatorie, richiamate in modo sintetico e per relationem con indicazione della rubrica che ne riassume il contenuto prescrittivo, tra le quali è ricompresa anche la clausola in oggetto, così indicata: "Tasso di interesse e periodicità della capitalizzazione". La pattuizione in oggetto, dunque, risulta validamente accettata e sottoscritta: è stata, infatti, rispettata l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. mediante il richiamo non solo della rubrica ma anche riassuntivo del contenuto normativo della singola clausola vessatoria;

iv. "inammissibilità della provvigione di massimo scoperto, esorbitanza delle spese di tenuta del conto"

Ad avviso dell'opponente sarebbe indebito l'addebito della commissione di massimo scoperto – risultante dall'esame degli estratti conto prodotti – essendo la stessa "non dovuta o per mancanza di pattuizione (violazione degli artt. 1284, 1325, 1418 c.c.) o per difetto di causa, non rinvenendosi in nessuna fonte normativa e concretizzandosi in una vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse" (cfr. pag. 9-10 citazione).

Anche in tal caso, tale doglianza risulta – per un verso – contraddetta dalla stessa produzione documentale in atti, giacché tanto il contratto di conto corrente quanto quello di apertura di credito espressamente prevedono e disciplinano la C.M.S.; e – per altro verso – del tutto infondata in diritto.

A tale ultimo riguardo, infatti, lo scrivente Giudice intende dare continuità – così come già fatto in precedenti pronunce rese sullo stesso tema – al maggioritario orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, secondo cui la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua

della disciplina antecedente la riforma della Lg. n. 2/2009 non può dirsi nulla ex se per difetto di causa, poiché si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (ex multis Trib. Milano Sez. VI, 04/08/2014, Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016, Cass. 22/6/2016 n. 12965).

Quanto alle spese di tenuta conto, l'opponente ne denuncia il carattere indebito, essendo state addebitate "al di fuori di ogni previsione contrattuale" (cfr. pag. 10 citazione).

Trattasi di doglianza assolutamente generica e del tutto sfornita di prova: pur a fronte della produzione degli estratti conto analitici, relativi all'intera durata del rapporto, l'opponente ha ommesso di indicare specificamente quali sarebbero gli addebiti privi di supporto contrattuale.

v. "violazione L.108/96".

Infine, dal tenore delle argomentazioni svolte a pag. 10 dell'atto di citazione sembra poter inferire che, ad avviso dell'opponente, il contratto di conto corrente, tenuto conto di "Interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazioni trimestrali, spese e commissioni", avrebbe natura usuraria.

La doglianza risulta talmente tanto indefinita e generica da non poter essere di certo vagliata nel merito; il relativo rigetto deve, quindi, fondarsi ed esaurirsi sul rilievo dell'assoluta mancanza di qualsivoglia allegazione e prova.

In conclusione, quindi, in considerazione di tutto quanto sopra esposto con riferimento al contratto di conto corrente ed in ragione della mancata contestazione – sia nell'an che nel quantum – del credito rinveniente dal contratto di mutuo chirografario del 30.1.2008, nessun dubbio sussiste in ordine alla esistenza della pretesa creditoria vantata dalla banca opposta nell'ammontare portato dal decreto ingiuntivo opposto.

L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con integrale conferma – anche in punto spese della fase monitoria nella misura ivi liquidata – del decreto ingiuntivo opposto.

In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha reiterato le proprie richieste istruttorie; rispetto ad esse non può che essere confermata la pronuncia di rigetto, già resa dallo scrivente Giudice con l'ordinanza istruttoria depositata in data 29.9.2021, con integrale richiamo alle motivazioni ivi esposte. Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendo stata svolta alcuna istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da **INGIUNTA**, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. omissis/2018 emesso dal Tribunale di Biella in data 25.9.2018;
- condanna **INGIUNTA** al pagamento in favore di **BANCA** in persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.1.268,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.552,00 per la fase di studio; € 1.628,00 per la fase introduttiva; € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Biella, 17.2.2023

Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone